

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3551 del 12/07/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società TTE RAPIDPRESS S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di trattamento termico di metalli sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Castelfranco n. 48, Loc. Bazzano
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3650 del 11/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici LUGLIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **TTE RAPIDPRESS S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di trattamento termico di metalli sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Castelfranco n. 48, Loc. Bazzano.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **TTE RAPIDPRESS S.p.A.** (C.F. 00325400372 e P.IVA 02689190367) per l'impianto destinato ad attività di trattamento termico di metalli sito in Comune di Valsamoggia, v a Castelfranco n. 48, Loc. Bazzano, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determina dirigenziale DET-AMB-2021-4288 del 27/08/2021, con scadenza di validità in data 22/02/2037, e rilasciato dal SUAP Associato per i Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia in data 23/02/2022 con Prot. n. 8778, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁵** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁵ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica**⁶ {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
- 2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - AACM con Determina dirigenziale DET-AMB-2021-4288 del 27/08/2021, con scadenza di validità in data 22/02/2037, e contestualmente richiede al SUAP Associato per i Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.
- 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
- 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
- 6. Obbliga la società **TTE RAPIDPRESS S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
- 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
- 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società TTE RAPIDPRESS S.p.A. (C.F. 00325400372 e P.IVA 02689190367) con sede legale in Comune di Modena (MO), via Olanda n. 2, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia, via Castelfranco n. 48, Loc. Bazzano, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato per i Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia in data 09/12/2022 (Prot. n. 64257) la domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in seguito alla richiesta di 1 nuova emissione in atmosfera (installazione di un forno (E43), la modifica di un forno a camera fissa trattamenti di rinvenimento, normalizzazione e austenizzazione e la dismissione del forno L2, dichiarando l'invarianza delle altre matrici autorizzate (matrici autorizzazioni allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di impatto acustico).
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 65826/2022 (pratica SUAP n. 2005/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/12/2022 al PG/2022/206997 e confluito nella **Pratica SINADOC 40314/2022**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/211085 del 23/12/2022 ha richiesto documentazione integrativa ai fini di dare formale avvio al procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9106/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/02/2023 al PG/2023/30734, ha trasmesso documentazione integrativa ai fini dell'avvio inviata dalla società in oggetto in data 18/02/2023 (Prot. SUAP n. 8729), rideterminando i termini del procedimento e dando atto dell'aggiornamento della comunicazione in materia di impatto acustico.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/33277 del 24/02/2023 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento da parte del SUAP, ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (Comune di Valsamoggia e ARPAE-APAM - Servizio Territoriale).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/86206 del 17/05/2023 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 33046/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/06/2023 al PG/2023/98217, ha trasmesso nulla osta di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in acque superficiali, emissioni in atmosfera e impatto acustico, acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti ed

energia), preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione allo scarico.
- Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione allo scarico.
- Allegato C - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato D - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
- Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 11/07/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹²
(determina firmata digitalmente)¹³

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹² Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TTE RAPIDPRESS S.p.A.
Comune di Valsamoggia (BO), via Castelfranco n. 48, Loc. Bazzano

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai Punti 4.1.4 e 5 della D.G.R. 1053/2003 e alla D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico S2

Scarico S2 in acque superficiali (fosso di scolo di proprietà che recapita nel Rio Muzza) classificato come scarico di “acque reflue industriali assimilate alle domestiche per equivalenza qualitativa”, costituite dall’unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per equivalenza qualitativa originate dalle acque di spurgo del troppo pieno della vasca di ricircolo delle torri evaporative dell’attività di trattamento termico di metalli (scarico parziale S3) e di acque meteoriche di dilavamento di parte dei piazzali e dei coperti dello stabilimento.

Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate dall’attività produttiva sono preventivamente trattate, assieme alle acque meteoriche di dilavamento di parte dei piazzali e dei coperti, all’impianto di trattamento di prima pioggia dato da 1 by-pass automatico per le seconde piogge (che sono scaricate direttamente in fosso di scolo di proprietà che recapita nel Rio Muzza con condotta dedicata), da 1 vasca di sedimentazione e rilancio, da 1 vasca di disoleazione con sistema di raccolta oli e da un pozzetto di campionamento parziale dello scarico parziale delle acque di prima pioggia trattate e successivamente sono scaricate in corpo idrico superficiale (fosso di scolo di proprietà che recapita nel Rio Muzza).

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo corpo ricettore:

- uno scarico (S1) di acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento (competenza amministrativa del Comune di Valsamoggia. Vedi Allegato B al presente atto).
- uno scarico (S4) di acque meteoriche di dilavamento di parte dei piazzali dello stabilimento non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. Le linee fognarie, l'impianto di trattamento e lo scarico S2 dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato.
2. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
3. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
4. Lo scarico, ai sensi delle D.G.R. 1053/2003 e 286/2005 non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - b) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - c) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - d) i sistemi di trattamento delle acque reflue (impianto di trattamento di prima pioggia) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata;
 - e) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 - f) la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte sia realizzata nel rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 e secondo il piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento agli atti.
 - g) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - h) lo scarico in acque superficiali non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.
5. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.

6. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
7. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
8. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente Gestore del corpo idrico ricettore (Consorzio della Bonifica Burana) degli scarichi originati dall'impianto/stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
9. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Relazione tecnica" datato 04/07/2017 (agli atti di ARPAE in data 07/09/2017 al PGB0/2017/20878), al cui interno è presente il piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento.
- Elaborato "Planimetria reti fognarie aziendali" (agli atti di ARPAE in data 07/09/2017 al PGB0/2017/20878).

Pratica Sinadoc 40314/2022

Documento redatto in data 11/07/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TTE RAPIDPRESS S.p.A.
Comune di Valsamoggia (BO), via Castelfranco n. 48, Loc. Bazzano

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico S1

Scarico S1 in acque superficiali (Rio Muzza in gestione al Consorzio della Bonifica Burana) classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere di ARPA - Servizio Territoriale - Distretto di Montagna), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di trattamento termico di metalli.

Le acque reflue domestiche derivate dai servizi igienici presenti nello stabilimento sono preventivamente trattati preventivamente mediante fosse Imhoff per poi essere depurati attraverso un depuratore biologico a fanghi attivi (A.E. < 50).

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico (S2) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dallo stabilimento (competenza amministrativa di ARPAE. Vedi Allegato A al presente atto).
- uno scarico (S4) di acque meteoriche di dilavamento di parte dei piazzali dello stabilimento non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Vista la nota del 19/06/2014 Prot. n. 26027 dal Comune di Valsamoggia, visto il parere di ARPA - Servizio Territoriale - Distretto Montagna PGB0/2014/3445 del 11/03/2014, di parere favorevole all'autorizzazione allo scarico, si applicano le seguenti prescrizioni:

1. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico S1 dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003 e ss.mm.ii.

2. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative
3. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
4. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
5. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e ss.mm.ii. e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) le fosse Imhoff dovranno essere dotate di idonee tubazioni di ventilazione di altezza adeguata e sfocianti in zona dove non possano essere arrecati fastidi, e finalizzate a garantire l'allontanamento dei prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica;
 - b) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - c) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - e) i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (fosse Imhoff e depuratore biologico a fanghi attivi) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e pulizia (con frequenza almeno annuale) ed eventuale manutenzione (quando necessaria) da parte di ditta specializzata affinché non sia compromessa la capacità depurativa dei sistemi di trattamento;
 - f) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 - g) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - h) lo scarico in acque superficiali non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.
6. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.

7. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità Competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
8. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
9. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente Gestore del corpo idrico ricettore (Consorzio della Bonifica Burana) degli scarichi originati dall'impianto/stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
10. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Relazione tecnica" datato 04/07/2017 (agli atti di ARPAE in data 07/09/2017 al PGBO/2017/20878).
- Elaborato "Planimetria reti fognarie aziendali" (agli atti di ARPAE in data 07/09/2017 al PGBO/2017/20878).

Pratica Sinadoc 40314/2022

Documento redatto in data 11/07/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TTE RAPIDPRESS S.p.A.
Comune di Valsamoggia (BO), via Castelfranco n. 48, Loc. Bazzano

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trattamento termico di metalli svolta dalla società TTE Rapidpress S.p.A. nello stabilimento ubicato in Comune di Valsamoggia, via Castelfranco n. 48, Loc. Bazzano, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società TTE Rapidpress S.p.A. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E7
PROVENIENZA: SABBIATURA

Portata massima	1400 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E19
PROVENIENZA: SABBIATURA

Portata massima	1400 Nm ³ /h
-----------------------	-------------------------

Altezza minima 8 m
Durata massima 16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E20 – E21 -E22 - E23 PROVENIENZA: FORNO CONTINUO

Portata massima 2000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E24 PROVENIENZA: FUMI OLEOSI VASCA TEMPRA METALLI

Portata massima 100 Nm³/h
Altezza minima 8 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: postcombustore termico.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E25 PROVENIENZA: SABBIAATURA

Portata massima 10000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Materiale particolato 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E26

PROVENIENZA: FORNO FC1

Portata massima 1500 Nm³/h

Altezza minima 8 m

Durata massima 16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato 10 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E29 – E30 – E31- E32 – E33

PROVENIENZA: FORNO FC1

Portata massima 2000 Nm³/h

Altezza minima 8 m

Durata massima 16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato 10 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E34

PROVENIENZA: SABBIAIATURA

Portata massima 7500 Nm³/h

Altezza minima 8 m

Durata massima 16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E38

PROVENIENZA: COMBUSTIONE FORNO CF1

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E39

PROVENIENZA: COMBUSTIONE FORNO CF2

EMISSIONE E40

PROVENIENZA: COMBUSTIONE FORNO CF

Portata massima	2200 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E41

PROVENIENZA: FORNO L4

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E42

PROVENIENZA: VASCA TEMPRA

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Portata massima	1600 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E43

PROVENIENZA: FORNO L7

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E53

PROVENIENZA: FORNO HI TECH AUSTENIZZAZIONE

Portata massima	3900 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E54 - E55

PROVENIENZA: FORNO HI TECH RINVENIMENTO

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E56

PROVENIENZA: SABBIATURA - GRANIGLIATRICE

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E2 – E8 – E12 – E13

PROVENIENZA: ASPIRATORE ARIA AMBIENTE

EMISSIONI E27 - E28

PROVENIENZA: ARIA FORNO FC1

EMISSIONE E45

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO PEZZI AD ARIA

EMISSIONI E46 – E47 – E48 – E49

PROVENIENZA: TORRI RAFFREDDAMENTO ACQUA

EMISSIONE E52

PROVENIENZA: FORNO HI-TECH

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E43 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E43, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpa SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date.

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/2151/2014), della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/124/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 25919/2017, sinadoc n. 4065/2020 e sinadoc 3676/2021).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale AUA (agli atti di ARPAE in data 19/12/2022 al PG/2022/206997).

Pratica Sinadoc 40314/2022

Documento redatto in data 11/07/2023

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TTE RAPIDPRESS S.p.A.
Comune di Valsamoggia (BO), via Castelfranco n. 48, Loc. Bazzano

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 16/02/2023 da Alberto Coli, in qualità di Legale Rappresentante della società TTE Rapidpress S.p.A., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale ha dichiarato che *“la documentazione di impatto acustico viene resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in quanto trattasi di attività diversa da quelle ricomprese dall'art. 4, comma 1, D.P.R. 227/2011 le cui emissioni non superano i limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, come da valutazione di impatto acustico, in possesso del sottoscritto, redatta dal Tecnico in Acustica, sig. Fabrizio Cobianchi, in data 15/02/2023”*.
- Visto il parere ambientale ed il nulla osta acustico favorevoli con prescrizioni del Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 33046/2023.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Valsamoggia con nulla osta acustico Prot. n. 33046/2023, (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 06/06/2023 al PG/2023/98217). Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato D al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Acustica delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/2151/2014), della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/124/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 25919/2017, sinadoc n. 4065/2020 e sinadoc 3676/2021).
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 16/02/2023 da Alberto Coli, in qualità di Legale Rappresentante della società TTE Rapidpress S.p.A. (agli atti di ARPAE in data 21/02/2023 al PG/2023/30734).

Pratica Sinadoc 40314/2023

Documento redatto in data 11/07/2023



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

ambiente@comune.valsamoggia.bo.it

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia
e Monte San Pietro**

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "TRATTAMENTO TERMICO METALLI" - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Castelfranco 48, Località Bazzano. Richiedente TTE RAPIDPRESS SPA - (Pratica Suap n. 2005/2022). Trasmissione di parere.

Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 65826 del 19/12/2022 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista le successive documentazioni integrative a tutt'oggi fornite, delle quali l'ultima è pervenuta con prot. 9106 del 20/02/2023;

Visto il parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 38930/2022 prot. N.ro 86206/2023 del 17/05/2023 (pervenuto in data 17/05/2023 prot. 29428 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice emissioni in atmosfera;

Viste le dichiarazioni rese in merito alla matrice acustica, mediante la sottoscrizione del documento digitale titolato "*Dichiarazione sostitutiva Atto Notorietà.pdf*" (che si allega in copia al presente parere) inviato allo scrivente Servizio con prot. n. 9106 del 20/02/2023 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista la specifica dei pareri e dei nulla osta attesi pervenuta da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) – con propria nota SINADOC 40314/2022 prot. N.ro 93433/2023 del 29/05/2023 (acquisita agli atti di questo Comune al prot. 31755 del 29/05/2023), al quale si riscontra con la presente;

Preso atto che l'istanza di AUA avanzata è riferita alla **sola** matrice "*emissioni in atmosfera*";

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1
tel: 051 836411 - **fax:** 051 836440
posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
codice fiscale e partita IVA: 03334231200

Stante quanto sopra esposto, relativamente al procedimento di AUA **si esprime**, per quanto di competenza,

parere favorevole

al rilascio della "Autorizzazione Unica Ambientale" **vincolato** alle seguenti prescrizioni:

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Preso atto di quanto dichiarato mediante la sottoscrizione del documento digitale titolato "Dichiarazione sostitutiva Atto Notorietà.pdf" (al quale, pertanto, si rimanda), inviato allo scrivente Servizio con prot. n. 9106 del 20/02/2023 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, **si rilascia** nulla osta acustico per quanto richiesto con l'istanza di AUA avanzata **nel rispetto** di quanto disposto dalla vigente Classificazione Acustica del Territorio dei Comuni dell'Area Bazzanese approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si dà atto che l'istanza di AUA avanzata NON è riferita a tale matrice;

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si dà atto che, a tutt'oggi:

- il parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna – è pervenuto in data 17/05/2023 con prot. 29428 mediante la sopra citata nota SINADOC n. 38930/2022 prot. N.ro 86206/2023 del 17/05/2023 (alla quale, pertanto, si rimanda);

- il parere del Servizio Urbanistica relativo all'istanza sopra citata non è pervenuto allo scrivente Servizio;

- **relativamente al "Nulla Osta urbanistico/edilizio, ovvero segnalazione di eventuali motivazioni urbanistiche ostative all'adozione dell'AUA richiesta"**, si rileva che lo scrivente Servizio Ambiente non è competente a fornire informazioni e/o pareri in proposito.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
 e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);
 Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
DI NON SUPERAMENTO DEI LIMITI DI RUMORE
ai sensi dell'art. 8 c. 5 della Legge n. 447/1995
ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 2 del D.P.R. 227/2011**

Il sottoscritto **COLI ALBERTO**

Data di nascita **24/01/1936** - Luogo di nascita – **SAN LORENZO IN CAMPO** (Prov. PU)

Stato di nascita - Italia - Cittadinanza - Italiana

Codice Fiscale – **CLOLRT36A24H958M**

Residenza: Comune di MODENA - CAP 41125 (Prov. MO)

indirizzo: Via SAN REMO n. 111

in qualità di:

titolare di ditta individuale

legale rappresentante

Ragione sociale **TTE-Rapidpress S.p.A.**

Forma societaria S.P.A.

Partita IVA **02689190367**

Codice Fiscale **00325400372**

Sede: Comune di Valsamoggia cap 40053 (Prov. BO)

indirizzo Via Castelfranco n. 48

tel.051 832064 posta elettronica – **tte-rapidpress@pec.it**

con riferimento e per gli effetti dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci e disposto a sanare eventuali irregolarità o omissioni ai sensi dell'art. 71, comma 3, del medesimo D.P.R.:

DICHIARA

Che in base a quanto previsto dall'articolo 1 del D.P.R. 227/2011, l'impresa **cui la presente dichiarazione si riferisce rientra nella categoria delle PMI** (Piccole Medie Imprese);

DICHIARA INOLTRE

Che la propria attività rientra nei limiti di rumorosità fissati dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica compreso i limiti differenziali diurni e notturni ove applicabili, ovvero, ove questo non sia adottato, ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997;


Che ai sensi della L. 447/95, degli art. 1 e 4 del D.P.R. 227/11, la documentazione di impatto acustico viene resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in quanto trattasi di attività diversa da quelle ricomprese dall'art. 4, comma 1, D.P.R. n. 227/2011 le cui emissioni non superano i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, **come da valutazione di impatto acustico, in possesso del sottoscritto, redatta dal Tecnico Competente in Acustica, Sig. Fabrizio Cobianchi, in data 15/02/2023.**

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE

- di essere consapevole di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 227/2011 circa l'obbligo di presentare la valutazione di impatto acustico, predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale, qualora si producano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, ovvero, ove questo non sia adottato, ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997. In tal caso la documentazione deve contenere l'indicazione delle misure da attuare per ridurre o eliminare le emissioni di rumore prodotte.
- Che in caso di futura installazione o modifica delle sorgenti sonore, se necessario, procederà alla redazione, da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, delle integrazioni alla documentazione inerente l'impatto acustico e alla presentazione delle stesse negli eventuali procedimenti amministrativi necessari (modifica sostanziale AUA).
- Che verranno adottate, in ogni caso, tutte le misure necessarie a minimizzare un eventuale disturbo al vicinato.

Data 16/02/2023 luogo Valsamoggia (BO)

Firma
del Titolare o del Legale Rappresentante



Al presente modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che ha posto la firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.